



**MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
JESOLO**

ORDINANZA N. 02/2007

Il Tenente di Vascello (CP) Pasquale Licciardi, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Jesolo,

- RITENUTO:** necessario determinare il numero minimo dei componenti gli equipaggi delle unità da pesca facenti base nei porti di giurisdizione, anche alla luce delle nuove tecnologie di pesca e di radioassistenza alla navigazione;
- VISTO:** il verbale della riunione tenutasi in data 14.03.2007 presso la sede di questo Ufficio, alla quale hanno partecipato tra l'altro le Associazioni di categoria e il R.I.Na di Venezia;
- CONSIDERATO:** che il numero minimo dei componenti gli equipaggi delle unità da pesca facenti base nei porti di giurisdizione debba ispirarsi principalmente al criterio del sicuro esercizio del lavoro in mare;
- TENUTA:** in considerazione la specificità della locale flotta peschereccia, costituita da unità di limitate dimensioni e che operano non oltre le 20 miglia dalla costa;
- VISTO:** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 05 agosto 2002 n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 27 giugno 1999 n. 271 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo di unità da pesca;
- VISTI:** gli artt. 164 e 317 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 261, 264 e 426 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Le tabelle minime di armamento delle unità da pesca che fanno base nei porti del Circondario Marittimo di Jesolo ed adibite alla pesca costiera locale o ravvicinata, in mancanza di contratti collettivi di lavoro che prevedano tabelle superiori, vengono così stabilite, precisando che nel testo seguente per "Lpp" si intende la lunghezza tra le perpendicolari delle unità:

1) Pesca con sistema "draga idraulica":

- Motopesca inferiori a 20 T.S.L. o inferiori a 15 metri Lpp: 2 (due) persone;
- Motopesca superiori a 20 T.S.L. o superiori a 15 metri Lpp: 3 (tre) persone.

2) Pesca con sistema "strascico" e "volante":

- a) Motopesca inferiori a 10 T.S.L. o inferiori a 15 metri Lpp:
 - con sistema diverso da "rapido": 2 (due) persone
 - con sistema "rapido": 3 (tre) persone
- b) Motopesca superiori a 10 T.S.L. e inferiori a 25 T.S.L. o inferiori a 20 metri Lpp: 3 (tre) persone;
- c) Motopesca superiori a 25 T.S.L. e inferiori a 60 T.S.L. o inferiori a 25 metri Lpp: 4 (quattro) persone.

3) Altri tipi di pesca:

- a) Motopesca inferiori a 6 T.S.L. o inferiori a 10 metri Lpp abilitati alla pesca costiera locale: 1 (una) persona;
- b) Motopesca superiori a 6 T.S.L. e inferiori a 20 T.S.L. o inferiori a 15 metri Lpp: 2 (due) persone;
- c) Motopesca superiori alle 20 T.S.L. o superiori a 15 metri Lpp: 3 (tre) persone.

Articolo 2

Il Comandante può svolgere anche la funzione di Direttore di Macchina, qualora in possesso di idoneo titolo e purchè risultino applicabili gli articoli 261 e 264 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (duplice funzione fino a 60 T.S.L.), fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di persone indicato. In tale caso il Direttore di Macchina dovrà essere sostituito da un marinaio.

Articolo 3

Alle unità il cui equipaggio non sia composto in conformità alle norme di cui ai precedenti articoli non verranno rilasciate le spedizioni.

Articolo 4

Per ciascuna unità dovranno essere stati assolti gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 27 giugno 1999 n. 271 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo di unità da pesca.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a sensi dell'articolo 1221 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Jesolo, 20.03.2007

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pasquale LICCIARDI